

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORTOLANI, CRISTONI, PRANDINI

Presentata il 23 gennaio 1992

Autorizzazione al Ministro delle finanze a vendere al comune di Finale Emilia l'immobile denominato « Palazzo Borsari », sito in Finale Emilia, via Trento e Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'edificio denominato « Palazzo Borsari », sito in Finale Emilia (Modena), è sorto alla fine del 1700 come « Palazzo » residenziale di rappresentanza ed è stato in varie fasi successive modificato nell'aspetto esterno con la chiusura di portici prospicienti la via Trento e Trieste, e con trasformazioni interne.

La struttura portante è tutta costituita da muratura di più teste con piani orizzontali in travi di legno, travetti e tavelle, finite nelle parti a vista con arelle e gesso, in taluni tratti con riporti di cornici in parte decorati.

L'uso, succedutosi nei vari periodi, ne ha comportato trasformazioni e peggioramenti strutturali (per esempio le pavi-

mentazioni in marmitte di graniglia e cemento posate sui vecchi pavimenti in tavelle, con grave ricarico per le strutture lignee).

L'abbandono cui l'edificio è stato assoggettato negli ultimi anni ha completato l'opera di degrado, già presente per carenza di manutenzioni.

Allo stato attuale l'edificio non è più da considerare agibile anzi, in talune parti, è pericolante, tanto che recentemente sono stati eseguiti lavori di contenimento del degrado, che tuttavia non hanno arrecato tangibili miglioramenti complessivi.

Nonostante lo stato di degrado in atto e la completa rovina degli impianti (elettrico e di riscaldamento), l'edificio,

per comprenderne correttamente il valore, deve essere inquadrato nella realtà del luogo, ivi comprese le caratteristiche del mercato edilizio locale, influenzato dal fatto che il centro di Finale risulta tagliato fuori dalle grandi vie di comunicazione ed è privo di linee ferroviarie. Ciò ha fatto sì che l'intero territorio comunale non sia stato finora interessato da progetti di inserimento di attività terziarie o di insediamenti qualificanti.

Il calo demografico in atto e l'assenza di attività terziarie hanno provocato un processo di degrado del centro storico difficilmente riscontrabile in altre realtà comunali limitrofe; tutto questo ha provocato una situazione al limite del paradosso, tanto che l'offerta di vani nel centro storico per qualsiasi uso risulta molto superiore alla domanda.

Per tutti questi motivi la riutilizzazione dell'immobile di cui trattasi risulta altamente opportuna sotto il profilo economico e sociale: essa peraltro comporta, anche per le caratteristiche costruttive e dimensionali dello stesso immobile, costosi interventi edilizi. Tuttavia proprio la contiguità dell'immobile alla sede municipale lo renderebbe utilizzabile come sede di uffici pubblici, evitando il decentramento di determinati servizi, a condizione che l'onere per gli interventi di manutenzione sia compensato per il comune da costi di acquisto sufficientemente contenuti.

È in considerazione dei motivi esposti che appare utile ed opportuno procedere all'autorizzazione al Ministro delle finanze a cedere l'immobile in oggetto al comune di Finale Emilia con le modalità e nei termini specificati negli articoli dell'unità proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 220 milioni, al comune di Finale Emilia (Modena) il compendio immobiliare denominato Palazzo Borsari, sito in via Trento e Trieste, contraddistinto nel nuovo catasto edilizio urbano con il mappale 145 del foglio 95.

2. Il contratto di compravendita di cui al comma 1 deve essere stipulato entro il termine del 30 giugno 1992. Il Ministro delle finanze provvede ad approvare, con proprio decreto, il contratto di compravendita.

3. Il pagamento del corrispettivo della compravendita autorizzata in base al comma 1 è suddiviso in due rate annuali costanti, che devono essere versate dal comune di Finale Emilia all'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1992 e 1993, con l'applicazione di un interesse annuo calcolato in base al saggio legale degli interessi.

ART. 2.

1. Il ricavato della vendita autorizzata in base all'articolo 1, corrispondente a ciascuna delle quote annuali comprensive della rata e dell'interesse, è portato in aumento dello stanziamento iscritto per gli anni 1992 e 1993 al capitolo 4003 dello stato di previsione generale dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.